



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. XVII civile
in persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 18758 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19.01.22, sostituita ex art. 221 comma 4 L. 17 luglio 2020 n. 77 dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

tra

Società [REDACTED] con sede a Lazise (VR) in
Località [REDACTED] rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED]

OPPONENTE

e

[REDACTED] S.p.A., con sede in Roma, viale [REDACTED]
[REDACTED] che agisce a mezzo del procuratore speciale [REDACTED] S.p.A. con
sede legale in Roma, Via [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED]

OPPOSTO

[REDACTED] S.r.l., con sede in Conegliano (TV), via V. [REDACTED]
[REDACTED] che agisce a mezzo del procuratore speciale [REDACTED] S.p.A. con



sede legale in Roma, [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED]

TERZO INTERVENTORE

OGGETTO: somministrazione

conclusioni per parte opponente:

In via preliminare:

-Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Verona ex art. 19 c.p.c. ed ex art. 66 bis D.lg. n. 206/2005 per i motivi esposti e narrati nell'atto di citazione in opposizione a cui ci si riporta integralmente e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 26556/17 D.I., n. 70501/17 R.G. emesso dal Tribunale di Roma con ogni conseguenza di legge.

Nel merito:

-Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di cui alle fatture richieste ingiuntivamente da [REDACTED] S.p.A. e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 26556/17 D.I. del 24/11/17, n. 70501/17 R.G. emesso dal Tribunale di Roma.

- Revocare e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 26556/17 D.I. del 24/11/17, n. 70501/17 R.G. emesso dal Tribunale di Roma perché emesso per somme di denaro non dovute ed in ogni caso errate nel loro ammontare.

-Accertare il comportamento in mala fede e dilatorio della controparte [REDACTED] S.p.A. e condannare quest'ultima ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.

In ogni caso: - Vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori.

conclusioni per parte opposta:

nel merito:

rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.

in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di [REDACTED] S.p.A. nei confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di [REDACTED] S.p.A., in persona del procuratore speciale [REDACTED] S.p.A., della somma di €. 19.869,67 oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali ex D.Lgs. 231/2002, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente.

Con vittoria di spese, compensi di giudizio.

conclusioni per il terzo intervenitore:

in via preliminare:

la estromissione della cedente [REDACTED] Spa dall'indicato giudizio ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c;

e nel merito:

l'accoglimento delle istanze tutte e conclusioni già rassegnate dalla cedente [REDACTED] Spa nei propri atti difensivi, da intendersi qui per riportate e trascritte.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo opposto, n. 26556/2017 del 24/11/2017 (RG n. 70501/2017), recante ingiunzione al pagamento di € 19869,67, oltre interessi e spese, ha per oggetto il saldo delle fatture

Fattura del 13.06.12 di € 4139,15 rettifica del conguaglio annuale 2008;

Fattura del 13.06.12 di € 9025,73 rettifica del conguaglio annuale 2009;

Fattura del 13.06.12 di € 3456,23 conguaglio annuale gennaio luglio 2010.

relative al rapporto di somministrazione di energia elettrica in località TESE 1X - 37010 COLA' DI LAZISE (VR) sul POD [REDACTED] numero Cliente [REDACTED] intestato a Società [REDACTED];

e delle ulteriori fatture

Fattura del 24.12.12 di € 481,58 relativa a gennaio 2011;

Fattura del 24.12.12 di € 354,65 relativa a febbraio 2011;

Fattura del 24.12.12 di € 378,41 relativa a marzo 2011;

Fattura del 24.12.12 di € 548,20 relativa ad aprile 2011;

Fattura del 9.01.13 di € 802,53 relativa a dicembre 2012;

Fattura del 7.02.13 di € 740,39 relativa a gennaio 2013;

Fattura del 10.03.13 di € 654,05 relativa a febbraio 2013;

Fattura del 27.07.13 di € 27,97 conguaglio annuale gennaio luglio 2010;

relative al rapporto di somministrazione di energia elettrica in località TESE 1/2 - 37010 COLA' DI LAZISE (VR) sul [REDACTED] numero Cliente [REDACTED] anch'esso intestato a Società [REDACTED]

Ha proposto opposizione la ingiunta deducendo:

l'incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, sia ex art. 19 c.p.c. sia ex art. 33 comma 2 lett. u) D. L.vo 206/2005 (Codice del Consumo);

la prescrizione quinquennale ed il difetto di prova del credito.

Instaurato il contraddittorio si è costituita [REDACTED] replicando:



che la competenza per territorio del foro di Roma si desume dal *forum destinatae solutionis*;

che le fatture sono state emesse in base ai reali dati di consumo rilevati dal distributore territorialmente competente e, per il periodo 01/06/2008 – 20/05/2010, di malfunzionamento del gruppo di misura accertato con verbale di verifica dell'11.05.10, sulla base della ricostruzione dei consumi ai sensi delle disposizioni della Deliberazione della AEEG n. 200 del 28.12.99.

Il giudice, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività, ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., al cui esito, disattese le richieste istruttorie proposte da entrambe le parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

E' intervenuta in giudizio [REDACTED] S.r.l., quale cessionaria del credito in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari ex artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, facendo proprie le richieste della opposta.

Preliminarmente si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio alla luce ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 cc, terzo comma, in virtù del quale sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Roma, quale *forum destinatae solutionis*. Né risulta applicabile, considerata la natura del cliente e la sua attività, la disciplina del Codice del Consumo.

Quanto all'eccezione di prescrizione, si deve considerare che per costante giurisprudenza il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n.



2429 del 12/03/1994 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6209 del 21/06/1999 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5462 del 14/03/2006 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 6458 del 18/12/1985).

La tesi della opposta, secondo cui la prescrizione del credito decorrerebbe dalla data in cui il terzo distributore riesce ad effettuare la c.d. lettura rilevata, certificandola, non può essere accolta; il regime della prescrizione essendo legato alla natura dell'obbligazione non può subire modifiche per effetto del comportamento del creditore che ometta di richiedere alle singole scadenze l'intero importo dovutogli, né è sostenibile che il *dies a quo* sia influenzato dalla mancata comunicazione della lettura effettiva da parte del distributore, da considerarsi come un impedimento soggettivo o un ostacolo di mero fatto.

L'eccezione di prescrizione risulta ugualmente infondata, non contestando parte opponente che le fatture, una volta emesse, siano state regolarmente comunicate, alla luce del semplice rilievo che il periodo di fatturazione, diretta o di conguaglio, risulta sempre ricompreso nel quinquennio anteriore all'emissione.

Nel merito, è documentato e pacifico che con verbale di verifica dell'11.05.10 è stata riscontrata un'anomalia nel funzionamento del gruppo di misura concernente il punto di prelievo n. POD [REDACTED] della Società [REDACTED] relativo all'attività agricola, verificando che l'irregolarità aveva avuto inizio dal giorno 01/06/2008.

Conseguentemente [REDACTED] S.p.a. ha ricostruito i consumi di energia elettrica per il periodo 2008/2010, come evidenziato dalla "Tabella di ricostruzione dei consumi a seguito verifica misuratore" trasmessa al cliente. In detta tabella il consumo stimato da [REDACTED] S.p.a. della per il periodo 2008 – 2010 è complessivamente di kWh 92.902.

Ora, parte opponente rileva che le fatture di cui si discute, datate 13/06/2012, la n. 2318920087 di € 4.139,15 relativa al 2008, la n. 2318920118 di € 9.025,73 relativa al 2009 e la n. 2318920151 di € 3.456,23 relativa al 2010, emesse per il periodo 2008–2010 riportano consumi complessivamente molto maggiori rispetto a quelli ricostruiti in precedenza dalla stessa somministrante; sostiene inoltre che a fronte



delle stime effettuate nella tabella di ricostruzione dei consumi, erano già stati fatturati in precedenza kWh 143.521, e quindi di avere già pagato 50.619 kWh in più rispetto alla stima di quanto consumato, contesta inoltre la congruità, rispetto ai propri dati di consumo storico, degli importi riportati nella medesima tabella, che considera gravemente sovrastimati.

Parte opposta non ha replicato puntualmente a tali contestazioni, essendosi limitata a richiamare genericamente la necessità di fare riferimento ai dati forniti dal distributore e ad affermare la legittimità, ai sensi delle disposizioni della Deliberazione della AEEG n. 200 del 28.12.99, della ricostruzione dei consumi conseguente al verbale di verifica.

Sicché non rimane che rilevare che [REDACTED] [REDACTED] non ha documentato, nonostante la espressa contestazione di parte opponente, gli importi in precedenza fatturati ed oggetto di rettifica, non ha replicato alle puntuali contestazioni sollevate da parte opponente sulla conformità delle fatture alla stessa tabella di ricostruzione dei consumi predisposta dalla stessa, non ha fornito alcun elemento, né relativo ai consumi storici né relativo all'entità dell'errore di misurazione sulla cui base possa valutarsi l'attendibilità della medesima ricostruzione dei consumi.

Da ciò consegue che gli importi relativi alle fatture n. 2318920087 emessa in data 13/06/2012 per l'importo di € 4.139,35, n. 2318920151 emessa in data 13/06/2012 per l'importo di € 3.456,23, n. 2318920118 emessa in data 13/06/2012 per l'importo di € 9.025,73 per complessivi € 16621,11, si devono ritenere non provati.

Si deve ritenere invece raggiunta la prova del credito portato dalle altre fatture.

E' noto che secondo la giurisprudenza di legittimità *“la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver*



diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17041 del 02/12/2002).

Ma si deve aggiungere, su un piano generale, che la contestazione deve essere specifica e deve riguardare i fatti del processo, e non l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte e che la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013).

Ora, parte opponente, con riferimento alle altre fatture non ha specificamente controdedotto la non corrispondenza della fatturazione alle letture del contatore, cosa che avrebbe facilmente potuto fare rilevando i dati in autolettura, né ha dedotto alcun elemento sintomatico dell'eccessività dei consumi misurati o di malfunzionamento del contatore, sicché l'opposizione appare in parte qua del tutto generica.

In accoglimento parziale dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, ma parte opponente deve essere condannata al pagamento della minore somma di € 3248,56, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture, relativa al solo rapporto di somministrazione di energia elettrica in località TESE 1/2 - 37010 COLA' DI LAZISE (VR) sul POD [REDACTED] numero Cliente [REDACTED]

La condanna deve essere pronunciata in favore del terzo interventore, che ha documentato la propria qualità di cessionario, mentre [REDACTED] [REDACTED] dopo il suo intervento non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva.

Le spese di lite, in considerazione della prevalente fondatezza dell'opposizione, devono essere integralmente compensate. La parziale infondatezza dell'opposizione



per sé stessa preclude il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., invocata da parte opponente.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
in accoglimento parziale dell'opposizione,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la opponente Società [REDACTED] al
pagamento in favore di [REDACTED] S.r.l. della somma di € 3248,56, oltre interessi
al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture;
compensa le spese di lite.

Roma, 25.10.22

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlomagno

